

Quesito

Buongiorno,

in relazione al BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO, DI VARIE UNITA' IMMOBILIARI (RAGGRUPPATE IN 7 LOTTI) UBICATE NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II, MILANO in riferimento alla unità immobiliare LOTTO 7 , è prevista la possibilità di subconcessione una porzione dell' immobile, tra brand dello stesso gruppo? Lo scopo è quello di condividere l' immobile tra due brand e con due funzioni differenti, Magazzino e Ufficio.

Risposta

Il bando specifica che la convenzione contratto preveda la sanzione della decadenza della concessione in caso di sub concessione, o cessione ad altro titolo, della totalità o parte degli spazi di ciascun lotto oggetto di aggiudicazione, sia a titolo oneroso che gratuito (cfr. punto 14 pag. 15 bando).

Il soggetto che possieda i requisiti soggettivi (cfr. punto 7 del bando pag. 4) può presentare domanda e relativa offerta di assegnazione per uno o più specifici lotti indicati nel bando, a mente che non è consentita la parcellizzazione soggettiva dei lotti ex ante o ex post l'assegnazione (la quale configurerebbe fattispecie di subconcessione).

Deve, al contrario, considerarsi legittima la destinazione promiscua della superficie del singolo lotto, da parte dell'unico soggetto ammesso alla procedura di gara e risultante aggiudicatario, per le specifiche attività e destinazioni d'uso ammesse dal bando per il medesimo lotto; l'aggiudicatario è infatti, *intuitu personae*, unico soggetto del rapporto concessorio, unico referente del Comune di Milano per gli adempimenti contrattuali, nonché unico soggetto legittimato all'utilizzazione degli spazi.